C/2024/5664

26.9.2024

Sintesi della decisione della Commissione

del 24 giugno 2024

a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

(Caso AT.40882 – IFF – cancellazione di dati)

(notificata con il numero C(2024) 4256 final)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2024/5664)

Il 24 giugno 2024 la Commissione ha adottato una decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio [1]. *Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione è consultabile sul sito web della direzione generale della Concorrenza (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/).*

Introduzione

La decisione infligge un'ammenda di 15 900 000 EUR a International Flavors & Fragrances Inc. e a International Flavors & Fragrances IFF (France) SAS per aver violato l'articolo 20, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003, presentando informazioni incomplete nel corso di un accertamento.

Procedimento

Tra il 7 e il 10 marzo 2023 la Commissione ha eseguito accertamenti presso i locali di International Flavors & Fragrances IFF (France) SAS nel quadro del caso AT.40826 - *Consumer Fragrances*. La decisione di accertamento C(2023) 1094, del 10 febbraio 2023, imponeva a International Flavors & Fragrances Inc., insieme a tutte le imprese da essa direttamente o indirettamente controllate, tra cui International Flavors & Fragrances IFF (France) SAS, di sottoporsi a un accertamento riguardante una sua possibile partecipazione ad accordi anticoncorrenziali e/o a pratiche concordate in violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nel settore delle fragranze di consumo e degli ingredienti per fragranze.

Nel corso degli accertamenti la Commissione ha rilevato che un dipendente di International Flavors & Fragrances IFF (France) SAS aveva cancellato messaggi WhatsApp dal cellulare di lavoro.

Il 12 marzo 2024 la Commissione ha deciso di avviare procedimenti separati nei confronti di International Flavors & Fragrances Inc. e International Flavors & Fragrances IFF (France) SAS (congiuntamente, «IFF») per il suddetto comportamento nel caso AT.40882 — *IFF — cancellazione di dati*.

La Commissione ha avviato una procedura di cooperazione con IFF, che ha portato a un'intesa comune sulla portata degli addebiti e sull'importo massimo e minimo delle ammende che la Commissione avrebbe probabilmente inflitto. Il 29 aprile 2024 IFF ha presentato un'offerta di cooperazione che rispecchiava il parere della Commissione sul caso, compresa l'accettazione della responsabilità e dell'importo massimo dell'ammenda prevista inflitta dalla Commissione.

Il 16 maggio 2024 la Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti. IFF ha confermato in modo inequivocabile che la comunicazione degli addebiti corrispondeva al contenuto della sua offerta di cooperazione e che ribadiva il suo impegno a rispettare la procedura di cooperazione.

Il 20 giugno 2024 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale subito dopo.

[1] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Esposizione dei fatti

Nel corso dell'accertamento nei locali di International Flavors & Fragrances IFF (France) SAS in relazione al caso AT.40826 — *Consumer Fragrances*, gli ispettori della Commissione hanno rilevato, nell'esaminare un cellulare di lavoro presentato per l'accertamento, che il depositario aveva cancellato i messaggi WhatsApp scambiati con un concorrente su tale dispositivo dopo essere stato informato di essere oggetto degli accertamenti. Il depositario in questione era un dipendente di grado superiore di International Flavors & Fragrances IFF (France) SAS e International Flavors & Fragrances Inc.

IFF non aveva informato la Commissione della cancellazione quando ha presentato il dispositivo affinché fosse esaminato. Gli ispettori della Commissione sono riusciti a ripristinare la maggior parte se non tutti i dati pertinenti per l'indagine che erano stati cancellati. IFF ha ammesso la cancellazione in loco e ha sostenuto in modo proattivo la Commissione nel ripristinare i dati cancellati.

Valutazione giuridica

Il comportamento consiste nell'aver presentato intenzionalmente i documenti aziendali richiesti in maniera incompleta nel corso di un accertamento. Ciò costituisce una violazione dell'articolo 20, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003.

IFF ha presentato i documenti richiesti per l'accertamento in maniera incompleta, dato che il depositario del dispositivo mobile che li conteneva aveva intenzionalmente cancellato alcuni documenti prima di presentare il dispositivo alla Commissione affinché fosse esaminato. La suddetta manipolazione di documenti aziendali è avvenuta nel corso dell'accertamento e i documenti cancellati erano connessi all'oggetto dell'indagine.

Ammende

A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 la Commissione può irrogare un'ammenda non superiore all'1 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente qualora un'impresa presenti in maniera incompleta, intenzionalmente o per negligenza, i libri o altri documenti richiesti, connessi all'azienda, nel corso degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 20 o rifiuti di sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Per determinare l'ammontare dell'ammenda, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

Nel valutare la gravità del comportamento in questione, la Commissione tiene conto del fatto che l'infrazione è per sua natura molto grave ed è stata commessa intenzionalmente. Le informazioni sono state cancellate da un dipendente di grado superiore ed erano pertinenti ai fini dell'indagine. La Commissione tiene inoltre conto del fatto che l'ammenda deve essere sufficientemente dissuasiva. Sulla base di questi elementi, la Commissione ritiene opportuna un'ammenda fissata allo 0,30 % del fatturato di IFF.

Tuttavia, la Commissione tiene presenti anche le particolari circostanze del caso. IFF ha cooperato in modo proattivo con la Commissione dopo che quest'ultima ha rilevato la cancellazione delle informazioni. L'impresa ha immediatamente ammesso i fatti e ha contribuito a ripristinare tempestivamente le informazioni cancellate con la massima diligenza. Inoltre, IFF ha avviato una procedura di cooperazione nel quadro della quale ha riconosciuto la responsabilità per l'infrazione e ha accettato un'ammenda di importo massimo. Sulla base di questi elementi, la Commissione ritiene opportuno ridurre del 50 % l'importo dell'ammenda da infliggere a IFF.

Nel valutare la durata, considerando che il comportamento ha rappresentato un'infrazione istantanea, l'importo dell'ammenda non è ulteriormente aumentato per via della durata.

Sulla base di tutti gli elementi di cui sopra, l'ammenda è fissata allo 0,15 % del fatturato totale di IFF nel 2023. Considerando che nel 2023 il fatturato di IFF ammontava a 10 615 000 000 EUR, l'ammenda è fissata, previo arrotondamento, a 15 900 000 EUR.